SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

90° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro» **(1343-B)**, d'iniziativa del senatore Pizzol e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3

CANNATA *(PCI)* ..... *Pag.* 3

DE CINQUE *(DC), f.f. relatore alla Commissione* 3

GUIZZI *(PSI)* 3

«Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale» **(1877)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 4, 5

DE CINQUE *(DC)* 4

FAVILLA *(DC), relatore alla Commissione* ... 4

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 4

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 18,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generalo dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro» (1343-B), d'iniziativa del senatore Pizzol e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro», d'iniziativa del senatore Pizzol e di altri senatori, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 18 aprile. Ricordo che in tale occasione il senatore Favilla illustrò le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, cui fece seguito la discussione generale. Poichè il relatore è momentaneamente assente, prego il senatore De Cinque di svolgerne le funzioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di procedere all'esame dell'articolato, comunico che è pervenuto dalla 5ª Commissione il seguente parere:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il testo nonchè l'emendamento proposto, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole sul primo a condizione che venga accolto l'emendamento».

Passiamo, dunque, all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in 3.115,144 milioni di lire per il 1990 e in 931,707 milioni di lire a decorrere dall'anno 1991, si provvede per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante

riduzione, per corrispondenti importi, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

Da parte del rappresentante del Governo è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 2.

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.115,144 milioni per l'anno 1990, ed in lire 931,707 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede per il triennio 1990-1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando per l'anno 1990 parte dell'accantonamento "Partecipazione italiana al fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'Est" e per gli anni 1991 e 1992, parte dell'accantonamento "Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DE CINQUE, *f.f. relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo 2.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

CANNATA. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo comunista al provvedimento in esame.

GUIZZI. A nome dei senatori socialisti, esprimo anch'io parere favorevole sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 18,30 alle ore 20,25.

«Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale» (1877)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale».

Riprendiamo la discussione, sospesa della seduta antimeridiana del 13 giugno scorso.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Vorrei illustrare l'emendamento 1.1 che sostituisce interamente il secondo comma dell'articolo 1 con il seguente:

«2. Per l'adeguamento della misura dei tributi fissati nel titolo III della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 648 del 1972, come sostituito dalla tabella allegata alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, tenendo, altresì, conto degli incrementi del costo dei servizi considerati dalla tabella verificatisi nel corso del biennio precedente».

La ragione di questo emendamento risiede nel fatto che la materia contenuta in questo disegno di legge è stata in parte già disciplinata dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, la cui conversione in legge non è ancora intervenuta; si prevede che domani andrà in Aula alla Camera per la definitiva conversione in legge. La 6ª Commissione della Camera ha, infatti, espresso parere favorevole alla conversione nel testo approvato dalla nostra Assemblea. L'emendamento fa quindi riferimento ad un testo il cui *iter* è ancora in corso, ma che essendo un decreto-legge è già in vigore.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

DE CINQUE. Nel mio precedente intervento avevo chiesto di conoscere se gli aumenti previsti da questo provvedimento si conciliano con quelli di cui all'articolo 8 del decreto n. 332 del 1989, che disponeva già una sestuplicazione delle tariffe dei servizi resi dal catasto. Avevo quindi chiesto al Governo di precisare se le due cose erano cumulative – nel qual caso arriveremmo a cifre astronomiche – o alternative, oppure se si tratta di due cose diverse.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo risponderà ai quesiti del senatore De Cinque nel corso della prossima seduta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT GIOVANNI LENZI